

STATUTO

TRIAGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA TAURANO 2

Numero REA: SA - 512957

Codice fiscale: 08556791211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	che di tipo B, attraverso il collegamento funzionale tra le	
	due tipologie di attivita' previsto per le cooperative a scopo	
	plurimo (circolare Ministero del Lavoro n.153/1996).	
	Detto nuovo statuto sociale composto da 41 articoli viene	
	allegato al presente verbale sub "B".	
	Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	chiusa la presente assemblea alle ore dieci e trentacinque.	
	Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali sono a	
	carico della societa`.	
	La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.	
	Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno	
	per facciate quattro, ho dato lettura, presenti gli interve-	
	nuti, alla parte che lo approva.	
	F.to:Carola Ferraioli -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO A) REP.N.166413 RACC.N.48894	
	FOGLIO DELLE PRESENZE DELLA SOCIETA'	
	"TRIAGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 OTTOBRE 2024	
	F.to:Di Ronza Eduardo Paolo -Scognamiglio Martina -Carola	
	Ferraioli -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO B) REP.N.166413 RACC.N.48894	
	S T A T U T O	
	della società cooperativa	
	"TRIAGE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	4	

	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita con sede nel Comune di Pagani (SA) la società	
	cooperativa denominata " TRIAGE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione (in	
	particolare: Legge 381/1991, L. 142/2001 e D.Lgs. 460/1997), si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112 relativo all'Impresa Sociale e quelle di cui al D.Lgs.	
	3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore"). Con deli-	
	bera assembleare potranno essere istituite filiali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, sia nel territorio nazio-	
	nale che all'estero.	
	Articolo 2 - Durata	
	La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 di-	
	cembre 2060 , salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e senza fini di lucro si	
	propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita	
	culturale dei cittadini, attraverso:	
	5	

	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse	
	le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b),	
	c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	112 - n.d.r., recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),	
	della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato. Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occu-	
	pazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, e nella sfera sociale quello di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e	
	di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e	
	socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,	
	istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti	
	e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	
	6	

	il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ri-	
	durre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	La cooperativa si propone pertanto di:	
	- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali dei propri soci, nonché promuovere	
	l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita profes-	
	sionale dei soci svantaggiati;	
	- realizzare la massima economicità ed efficienza della ge-	
	stione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli	
	investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai	
	soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;	
	- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute,	
	l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche	
	tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e	
	associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici	
	e privati.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'im-	
	presa senza fini di lucro che - mediante la solidale parte-	
	cipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che	
	ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla	
	qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al	
	recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle poten-	
	zialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ov-	
	vero in condizioni di disabilità fisica, psichica o senso-	
	7	

	riale.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e	
	intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli ar-	
	ticoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione i-	
	taliana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coope-	
	rativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito	
	delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regola-	
	menti. Su deliberazione dell'organo amministrativo la coope-	
	rativa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperati-	
	vistiche, di lavoro o di servizio.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	8	

	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto sociale:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socioassisten-	
	ziali ed educativi a favore di singoli e della collettività,	
	nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inseri-	
	mento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situa-	
	zioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate quali:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite al-	
	l'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio	
	assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani,	
	anziani, migranti e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricrea-	
	tive, culturali, formative e assistenziali; la progettazione,	
	l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti,	
	ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e	
	ricreativi, feste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, bi-	
	lingue e musicali, centri gioco, centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio,	
	anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della	
	prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e	
	servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fra-	
	9	

	gilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,	
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, case	
	famiglia, media-teche, centri di documentazione, atelier, e	
	ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, so-	
	cializzazione e assistenza a favore in particolare di minori,	
	ragazze madri, e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al so-	
	stegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà,	
	ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di	
	portierato sociale;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, migranti, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono	
	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, resi-	
	denze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allon-	
	tanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	10	

	nieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enun-	
	ciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle	
	leggi vigenti, stipulando contratti e convenzioni con ammi-	
	nistrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali culturali pubbliche e private, con enti di formazione	
	pubblici e privati, partecipando ad appalti indetti da sog-	
	getti pubblici e privati per assumere servizi inerenti al-	
	l'oggetto sociale;	
	B) secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero del	
	Lavoro n. 153/1996 in collegamento funzionale allo svolgimento	
	delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere	
	alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più delle seguenti attività ritenute	
	opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati	
	ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e	
	ss.mm.ii., sia direttamente sia assumendole in convenzione, in	
	appalto, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da	
	enti pubblici e privati:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, nonché	
	di manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,	
	magazzini, complessi commerciali e industriali, sia pubblici	
	sia privati;	
	11	

	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura, sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di	
	canali;	
	3. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la	
	gestione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni	
	iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	4. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, bar, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità,	
	attività di catering, rivolti in particolare a giovani, stu-	
	denti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,	
	nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportivo, nonché di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli;	
	5. l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste;	
	6. l'organizzazione, ai fini della formazione professionale	
	dei soci e dei dipendenti, di corsi, conferenze, studi e ri-	
	cerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle	
	persone svantaggiate e la preparazione di operatori al fine di	
	maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato	
	12	

	sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	7. lavori di segreteria ed amministrativi, nonché di disbrigo	
	pratiche presso Enti Pubblici e privati.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qua-	
	lora non riservate a professionisti od operatori qualificati.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le	
	iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a dif-	
	fondere i principi della solidarietà e della responsabilità	
	sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, so-	
	ciali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di	
	svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale	
	ed economica - e delle loro famiglie. Le differenti attività	
	di cui alle precedenti lettere A) e B)- anche ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con gestioni amministra-	
	tive separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	sia mobiliari che immobiliari. Potrà assumere, non in via	
	prevalente, partecipazioni in altre imprese, consorzi e as-	
	sociazioni, aventi per oggetto attività analoghe, affini o	
	connesse alle proprie.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti	
	13	

	disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di	
	attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da ap-	
	posito regolamento limitata ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	Soci cooperatori	
	Articolo 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
	A e tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione, possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso della preparazione teorica e pratica, nonché	
	capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da	
	14	

	svolgere, anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al	
	lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge vigente,	
	ex art. 4) Legge 381/91 e ss.mm;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della Legge n. 381/91; ad essi può essere corrisposto	
	solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate. I soci di ciascuna categoria possono essere ammessi	
	nel rispetto delle proporzioni numeriche previste dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la cooperativa.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci	
	Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice ci-	
	vile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	Soci Cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La	
	15	

	durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale,	
	nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo	
	al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'organo amministrativo della coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma	
	2 e 3, del Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un pre-	
	avviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di e-	
	sclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verifi-	
	catasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo anche prima della scadenza del periodo o inserimento	
	fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine	
	del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	16	

	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso	
	a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5	
	del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci	
	Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice ci-	
	vile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	Soci Cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La	
	durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo	
	al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	17	

	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'organo amministrativo della coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma	
	2 e 3, del Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un pre-	
	avviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di e-	
	sclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verifi-	
	catasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo anche prima della scadenza del periodo o inserimento	
	fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine	
	del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso	
	a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del	
	presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di	
	18	

	socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del	
	presente statuto. L'organo amministrativo, accertata l'esi-	
	stenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	19	

	lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda	
	di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	20	

	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domi-	
	cilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo dovrà esaminarla entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta)	
	21	

	giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio	
	arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e	
	seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i re-	
	quisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-	
	lamentari sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/01 e nel caso	
	22	

	di socio volontario che abbia cessato l'attività di volonta-	
	riato presso la cooperativa;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. Il socio lavoratore potrà, infine, essere e-	
	scluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 34 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	23	

	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e	
	seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	
	provvedimenti è promossa a pena di decadenza con atto perve-	
	nuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta	
	giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo articolo 18, lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	24	

	con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino	
	gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi,	
	entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappres enterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3, del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13. In caso	
	di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svol-	
	gersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione.La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo	
	7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'articolo 13.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	25	

	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci e-	
	sclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c),	
	d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regola-	
	mento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice	
	Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto rice-	
	vuto.	
	26	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero) né superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	27	

	volontari,né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che	
	intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate	
	per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva	
	la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al	
	socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 18 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-	
	ministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	28	

	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa-	
	,nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva	
	il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente	
	versato in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo.	
	L'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 19 - Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di	
	29	

	ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 20 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 21 - Assemblea	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.,	
	raccomandata a mano o a mezzo fax oppure posta elettronica,	
	purché vi sia prova di ricevimento, inviata 8 (otto)giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli ammi-	
	nistratori e sindaci sono presenti o informati della riunione	
	30	

	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 22 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto sette deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le	
	31	

	volteche l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottoponganoalla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	zaritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data	
	dellarichiesta.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	E'escluso il voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	32	

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-	
	tanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare	
	più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentate in bianco.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un se-	
	gretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	33	

	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno	
	il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio uscente,	
	sulla base della conoscenza personale dei rapporti intratte-	
	nuti nel corso del proprio mandato, con autonoma ed informale	
	valutazione in merito alle caratteristiche dei soggetti che	
	più di altri potrebbero apportare maggiore esperienza, com-	
	petenza, capacità professionale e contributo di impegno per-	
	sonale e di idee l'attività del consiglio ed allo sviluppo	
	complessivo dell'associazione, presenterà all'assemblea una	
	propria proposta di membri da eleggere non oltre il numero	
	massimo previsto; l'Assemblea, comunque, avrà facoltà di ag-	
	giungere altre candidature ai candidati proposti dal consiglio	
	uscente, ed una volta fissati il numero del nuovo consiglio	
	direttivo, i suoi membri dovranno essere scelti liberamente	
	tra tutti i candidati proposti sia dal Consiglio uscente che	
	in sede di Assemblea medesima.	
	Articolo 28 - Competenze e poteri del Consiglio di Ammini-	
	strazione	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il	
	Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie	
	34	

	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione-	
	,recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei com-	
	piti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazio-	
	ne,fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 29 - Convocazione e deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze	
	del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi in-	
	tervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 30 - Integrazione del Consiglio	
	35	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso	
	di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la	
	convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Articolo 31 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Am-	
	ministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 32 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati se no-	
	minati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il	
	36	

	Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali o	
	institori e procuratori speciali. Il Presidente del Consiglio	
	di amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi eletti dall'Assemblea.Devono essere nominati dal-	
	l'Assemblea anche due sin daci supplenti.Il Presidente del	
	Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci re-	
	stano in carica per tre esercizi e scadono alla data del-	
	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La	
	retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio. Il collegio sindacale esercita anche la funzione di	
	revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto	
	da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Si applica	
	l'articolo 2477 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 34 - Clausola arbitrale	
	37	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 35 - Arbitri e Procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura ci-	
	38	

	vile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati secondo il Regolamento della Camera Ar-	
	bitrale presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione	
	ricade la sede. In difetto di designazione, sono nominati dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugna-	
	bile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs	
	n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di	
	39	

	funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte Che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 36 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39 - Regolamenti	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente,o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	40	

	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art. 23.	
	Articolo 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 41 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non	
	41	

40 di 40